



STUDI
COLLA SCARONI
& ASSOCIATI
COMMERCIALISTI e REVISORI



RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

RIVALUTAZIONE EX ART. 110 DL "AGOSTO" POSSIBILE ANCHE NEL BILANCIO 2021, MA SOLO AI FINI CIVILISTICI PER PATRIMONIALIZZARE LA SOCIETA'

SOGGETTI

- società di capitali e enti pubblici/privati residenti con attività commerciale
- società di persone, imprese individuali, enti non commerciali
- società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee residenti

CONDIZIONI

- che i beni **non siano stati rivalutati** nel bilancio precedente.
- **può avere solo efficacia civilistica** (e non fiscale) e **non è prevista la possibilità di affrancare la riserva di rivalutazione**

BENI RIVALUTABILI - Beni (materiali e immateriali) e partecipazioni - anche per singolo bene

ALTRE RIVALUTAZIONI ANCORA ATTUABILI

Decreto Agosto art. 110 - Rivalutazione nel bilancio 2020 dei beni posseduti al 31.12.2019

- imposta sostitutiva al 3% ed eventuale 10% per affrancamento saldo attivo di rivalutazione
- deducibilità maggiori ammortamenti: dall'esercizio successivo
- irrilevanza plusvalenza in caso di cessione: dal quarto esercizio successivo

Legge di Bilancio 2020 + Proroga Decreto liquidità - Rivalutazione nei bilanci 2020 2021 2022 dei beni posseduti al 31.12.2018 (per categorie omogenee)

- imposta sostitutiva del 12% (beni ammortizzabili) e del 10% (non ammortizzabili) ed eventuale 10% per affrancamento saldo attivo di rivalutazione
- deducibilità maggiori ammortamenti: dal terzo esercizio successivo
- irrilevanza plusvalenza in caso di cessione: dal quarto esercizio successivo